

Repertorio N. 19096

Raccolta N. 14501

**Verbale di Assemblea**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Novembre, alle ore diciotto e minuti dieci in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2, dinanzi a me Avv. Eric Robertazzi, Notaio in Tivoli, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

**e' presente**

- Narduzzi Alessandro, nato a Roma il 26 maggio 1968, domiciliato per la carica nella sede sociale di cui appresso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministratore della società "**ACQUARIO ROMANO S.R.L.**", con unico socio, con sede in Roma, Piazza Manfredo Fanti n. 47, capitale sociale euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), interamente versato, iscritta nel R.E.A. di Roma al n. 1046477, C.F., numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e Partita Iva 07642551001, in forza dei poteri allo stesso derivanti dal vigente statuto sociale.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fa richiesta di assistere alla seduta dell'assemblea dei soci della predetta società e redigerne il verbale.

Avendo io notaio aderito a tale richiesta dò atto di quanto segue:

Registrato a: Tivoli il 19/11/2019 n. 7505 Serie 1T
---

assume la presidenza dell'assemblea, su designazione dei presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor NARDUZZI ALESSANDRO il quale constata:

- che l'assemblea non è stata regolarmente convocata;
- che è presente l'intero capitale sociale nelle persone di Mangione Flavio, nato a Roma il 23 agosto 1966, MNG FLV 66M23 H5010, domiciliato per la carica ove appresso, nella qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine e Legale Rappresentante dell'"ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA", con sede in Roma, Piazza Manfredi Fanti n. 47, codice fiscale 80053110583 e p. Iva 05758471006, per l'intera quota di Euro 100.000,00 del capitale sociale, come risulta dal foglio dei soci presenti che resta acquisito agli atti societari;
- che è presente l'organo amministrativo in persona di sé medesimo e che gli altri componenti del consiglio di Amministrazione sono informati e nessuno di essi si è opposto;

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adozione di un nuovo testo dello statuto sociale per adeguarlo alle nuove disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente dichiara che è stato predisposto un nuovo testo di statuto al fine di

effettuare l'adeguamento alla disciplina del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Fa presente altresì che i soci sono a conoscenza del nuovo statuto proposto, risultante dal documento che si allega a questo atto con la **lettera "A"**, e pertanto conclude proponendo il seguente ordine del giorno deliberativo:

"L'assemblea, udita la relazione del presidente, all'unanimità dopo breve ed esauriente discussione, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

**delibera**

- di accettare l'adozione di un nuovo statuto il cui testo è allegato con **lettera "A"** al presente atto, al fine di effettuare l'adeguamento alla disciplina del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, lasciando invariato denominazione, oggetto, sede e durata;

- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto quelle integrazioni, soppressioni, e modifiche che fossero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Non essendovi altro argomento da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti trenta.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

**Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.**

Il presente atto è stato da me Notaio letto al costituito che lo approva. Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia ed integrati a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su pagine cinque fin qui.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti trentacinque

F.to: Alessandro Narduzzi = Eric Robertazzi (sigillo)

**Allegato "A" all'atto Rep. 19096 Racc. 14501**

**STATUTO DELLA Società**

**"ACQUARIO ROMANO - Società a responsabilità limitata"**

**Articolo 1**

**Denominazione - Sede - Durata**

1.1 La Società si denomina: "ACQUARIO ROMANO - società a responsabilità limitata ovvero, in forma breve: ACQUARIO ROMANO s.r.l."

1.2 La Società opera nei confronti dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (di seguito, per brevità, Ordine) ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 secondo le modalità dell'in house providing, nel rispetto della normativa in materia di esercizio del controllo analogo.

La Società è pertanto soggetta ai poteri di indirizzo e controllo - strategico e operativo - dell'Ordine, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi.

1.3 I rapporti tra la Società e Ordine sono regolati dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, dal presente

statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con delibera del Consiglio dell'Ordine, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house.

1.4 L'Ordine esercita il controllo analogo sulla Società mediante:

- l'esercizio dei poteri di programmazione e l'emanazione di indirizzi sulla direzione strategica e sulla gestione della Società;
- la nomina e la revoca degli Organi societari;
- il potere di direttiva, di indirizzo ed eventualmente di veto sulla definizione dell'organigramma e sulle sue modifiche;
- il possesso della totalità del capitale ed il divieto assoluto di cessione delle quote ad altri soggetti privati;
- la verifica ed il monitoraggio delle prestazioni rese e delle modalità di realizzazione dei servizi affidati;
- l'esame e la valutazione delle relazioni e dei documenti afferenti la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

1.5 Le modalità di verifica e monitoraggio delle prestazioni oggetto degli affidamenti sono disciplinate dal/i contratto/i di servizio.

1.6 Gli affidamenti devono indicare, espressamente:

- l'oggetto dell'affidamento, l'articolazione e le modalità di

esecuzione dei servizi o delle attività che saranno effettuate;

- la durata dell'affidamento e dei tempi di esecuzione dei servizi e/o fasi di attività;

- la preventiva e dettagliata quantificazione complessiva dei costi, riferita alle risorse umane e strumentali impiegate.

## **Articolo 2**

### **(Sede e durata)**

2.1 La Società ha sede legale in Roma.

2.2 L'Organo di Amministrazione della Società può istituire sedi secondarie e uffici, previa autorizzazione del Socio Ordine.

2.3 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

## **Articolo 3**

### **(Oggetto sociale)**

3.1 La Società è stata costituita nel rispetto della convenzione di concessione tra il Roma Capitale e l'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, sottoscritta in data 23.07.2003 (relativa alla delibera comunale del 12.06.2003) e in attuazione della delibera del Consiglio dell'Ordine del 05.08.2003. La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività:

la gestione anche commerciale del complesso immobiliare deno-

minato "Acquario Romano", sito in Roma, Piazza Manfredo Fanti n. 47, da destinare a "Casa dell'Architettura", all'organizzazione ed all'attuazione di attività culturali e di servizio; la attività commerciale sarà destinata al sostegno ed al reperimento delle risorse necessarie alla gestione del suddetto complesso immobiliare.

In tale complesso ha ed avrà sede l'Ordine.

La gestione del detto complesso riserverà adeguati spazi per la conoscenza, la documentazione e la divulgazione dell'Architettura, fornendo anche idonee strutture di accoglienza e ristoro quali librerie, biblioteche, anche multimediali, ed ogni altra struttura temporanea e/o permanente avente dette finalità.

La Società opera altresì nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale degli Architetti iscritti all'Ordine di Roma e Provincia e di altre città, degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri e di altri Ordini e categorie professionali tecniche, organizzando, gestendo e monitorando corsi di formazione e aggiornamento, seminari, workshop, master, progetti formativi e analoghi nell'ambito del contratto di servizio con l'Ordine.

3.2 La Società è tenuta a richiedere, ai sensi dell'articolo 7.4, la preventiva autorizzazione dell'Ordine per il compimento di tutti gli atti e per l'attuazione di tutte le decisioni che esulano dall'attività di ordinaria amministrazione e ge-

stione e che, al tempo stesso, comportano riflessi sul bilancio della Società.

3.3 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia; la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

#### **Articolo 4**

##### **(Capitale sociale)**

4.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

4.2 La Società deve essere a capitale esclusivamente pubblico, interamente detenuto dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia. La partecipazione esclusiva dell'Ordine deve essere mantenuta anche in caso di aumento del capitale sociale.

4.3 Le quote non possono essere cedute, né costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi.

4.4 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea, previa autorizzazione espressa dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, nel rispetto delle disposizioni



vigenti in materia.

## **Articolo 5**

### **(Organi sociali)**

5.1 Gli Organi della Società sono:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore Unico o, se consentito dalla disciplina vigente, il Consiglio di Amministrazione da tre o cinque membri;
- l'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale).

Il sindaco unico ed i componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

La Società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

## **Articolo 6**

### **(Assemblea)**

6.1 L'Assemblea è costituita dal Socio Unico Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia e si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Ad essa spettano i poteri previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Statuto.

6.2 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dal socio unico, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Roma, mediante po-

sta elettronica certificata o comunque con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al Socio Unico Ordine ai componenti del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale e deve contenere l'elenco delle materie da trattare, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

L'anzidetto avviso potrà fissare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che tuttavia non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

6.3 In mancanza delle formalità anzidette, l'Assemblea s'intenderà validamente costituita ove sia presente il Socio Unico Ordine e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

6.4 Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea ai componenti l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale non presenti all'adunanza.

6.5 L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in luoghi diversi, correttamente collegati in audio-conferenza e/o in video-conferenza. In particolare, è necessario che il segretario dell'adunanza possa percepire correttamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che tutti i

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e partecipare alla votazione. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il segretario verbalizzante.

6.6 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ed, in caso di assenza, da altro soggetto designato a maggioranza dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea e regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario da cui è assistito, tranne il caso in cui il verbale non sia ovvero debba essere redatto ai sensi di legge da un Notaio.

6.7 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro i termini di legge.

## **Articolo 7**

### **(Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)**

7.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del rappresentante del Socio Unico Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia.

7.2 L'Assemblea delibera con il voto favorevole del rappre-

sentante del Socio Unico Ordine.

7.3 L'Ordine è rappresentato nell'Assemblea dal Presidente del Consiglio o, su delega formale di quest'ultimo, da un componente del Consiglio stesso. I diritti del Socio in Assemblea sono esercitati previa adozione di apposita delibera del Consiglio dell'Ordine.

7.4 Ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, l'Organo Amministrativo è tenuto a chiedere l'autorizzazione dell'Ordine, in sede di assemblea, per l'attuazione delle principali decisioni a valenza strategica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- approvazione del piano industriale annuale o pluriennale contenente:

- il Budget annuale e le relative schede;
- lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico di previsione;
- il Piano Finanziario;
- il Programma degli Investimenti triennali e degli Acquisti di beni e servizi annuale, con l'indicazione delle procedure di acquisto da realizzare;
- il Piano Annuale e Triennale del Fabbisogno di Personale;

- acquisti ed alienazioni di immobili, impianti, valori mobiliari, azioni e partecipazioni in organismi in qualsiasi forma costituiti, rami d'azienda ed affitti di rami d'azienda;

- la stipulazione di contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie ed importo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contrazione di mutui, consolidamenti di debiti, l'emissione di strumenti finanziari ed altre operazioni di finanza straordinaria, scoperto di conto corrente, cartolarizzazione e leasing, nonché di operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi della disciplina normativa comunitaria e nazionale);
- istituzione/revoca della figura del Direttore Generale.

## **Articolo 8**

### **(Organo di Amministrazione)**

8.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico ed, ove consentito dalla disciplina vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, incluso il Presidente; i componenti l'Organo Amministrativo sono nominati dall'Ordine. è esclusa la carica di vicepresidente".

I componenti l'organo amministrativo nominati possono essere revocati soltanto dall'Ordine. La nomina o la revoca sono efficaci dalla data di ricevimento da parte della società dell'atto di nomina o di revoca.

8.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, le nomine saranno, comunque, effettuate secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri dell'Organo Amministrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'equilibrio tra i generi de-

ve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

8.3 Nei confronti dei componenti l'Organo Amministrativo non devono sussistere le cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché ogni altra causa di inconfiribilità o incompatibilità prevista dalle norme vigenti in materia.

8.4 L'incarico di componente dell'Organo Amministrativo non può essere conferito a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di Consiglieri dell'Ordine in carica al momento del conferimento dell'incarico.

8.5 L'Organo Amministrativo adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente, individuando preventivamente idonee soluzioni operative.

8.6 Spetta all'Assemblea la determinazione del compenso dei componenti l'Organo Amministrativo, ivi compreso - ove necessario - quello spettante al Presidente e/o ad un amministratore cui sono attribuite deleghe, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali vigenti in materia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è, altresì, fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti l'Organo Amministrativo e ai componenti

degli organi sociali. Gli Amministratori della Società non possono comunque essere dipendenti dell'Amministrazione controllante.

8.7 L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi sociali.

8.8 Se cessa dalla carica la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Organo Amministrativo decade ed il sindaco o il collegio sindacale deve convocare, con urgenza, l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

## **Articolo 9**

### **(Poteri e compiti dell'Organo di Amministrazione)**

9.1 L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della Società, secondo quanto stabilito nel presente Statuto e nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dall'Ordine, fermo restando che la mancata o inesatta esecuzione delle suddette indicazioni potrà configurare giusta causa per la revoca dell'Organo stesso.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ai sensi della normativa vigente, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui non attribuisca deleghe gestionali ad un Amministratore

può delegare parte delle proprie attribuzioni al Direttore Generale, ove nominato, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e/o a Dirigenti della Società.

## **Articolo 10**

### **(Presidente del Consiglio di Amministrazione)**

10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali e controlla la regolarità della gestione della Società, riferendone al Consiglio stesso.

10.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel successivo art. 11 del presente Statuto.

10.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e nei confronti dei terzi.

10.4 Il Presidente, in caso di impedimento temporaneo, è sostituito da un altro componente del Consiglio di Amministrazione dallo stesso espressamente delegato ovvero, in mancanza, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età; al sostituto non è attribuita la qualifica di Vice Presidente né spettano compensi aggiuntivi.

## **Articolo 11**

### **(Convocazione e deliberazioni/determinazioni dell'Organo Amministrativo)**

11.1 Le determinazioni dell'Amministratore Unico sono assunte



nel corso di una riunione a cui sono invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale mediante posta elettronica certificata o comunque con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in casi di comprovata urgenza, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nel relativo avviso, purché in Roma, mediante posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata o comunque con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

11.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, nonché il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in casi di comprovata urgenza, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

11.5 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi con inter-

venuti dislocati in luoghi diversi, correttamente collegati in audio-conferenza e/o in video-conferenza. In tal caso, è necessario che il segretario della riunione possa percepire correttamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e partecipare alla votazione. Verificatisi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante.

11.6 In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, fermo restando che in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.7 Spetta al Presidente constatare la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione e regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario.

## **Articolo 12**

### **(Piano Operativo Annuale, Convenzioni e Progetti speciali)**

12.1 La Società opera in attuazione di un contratto quadro della durata della consiliatura e del Piano Operativo Annuale (POA) predisposti e approvati dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia

12.2 Sulla base del POA è predisposto il Contratto di servizio che definisce e disciplina i rapporti tra l'Ordine e la Società per la realizzazione dei progetti richiesti dall'Ordine, ferma restando la possibilità di disciplinare con specifici accordi le condizioni e le modalità di esecuzione dei progetti speciali.

12.3 La società opera nel rispetto della normativa vigente in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dall'Ordine anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house.

12.4 L'Ordine esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo, analogamente a quelle che esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società nella gestione dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento degli obiettivi strategici ed alla realizzazione dei piani operativi.

12.5 Laddove il Piano Operativo Annuale non venisse approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, la Società opererà in continuità di servizio ed è autorizzata a sostenere le spese per la copertura dei costi delle attività elencate nel budget nei limiti degli importi disponibili sui capitoli di spesa dell'Ordine e, comunque, nella misura massima della frazione di 1/12 (un dodicesimo) per mese fino all'approvazione del Piano.

### Articolo 13

#### **Prerogative dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia**

13.1 L'Ordine ha il diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie e informazioni di ogni genere sulla gestione e amministrazione della Società.

13.2 L'Organo Amministrativo riferisce quadrimestralmente al Consiglio dell'Ordine sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, evidenziando:

- a) lo stato patrimoniale attivo e passivo della Società;
- b) i costi ed i ricavi maturati nel periodo;
- c) il dettaglio dei rapporti finanziari di credito/debito tra l'Ordine e la Società controllata;
- d) gli approvvigionamenti ed i lavori affidati a terzi;
- e) ogni altra informazione utile che incide sugli equilibri economico finanziari della Società, compresa l'assunzione di personale su cui necessita di preventiva autorizzazione da parte del socio unico (nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art.35, co. III, d.lgs.

165/2001)

13.3 La Società informa tempestivamente l'Ordine ove venga a conoscenza di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente, anche solo potenziali.

13.4 L'Ordine verifica la rispondenza dell'azione sociale al-

le direttive impartite.

13.5 La Società trasmette tempestivamente all'Ordine le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, ove nominato e, con regolare cadenza, i verbali delle determinazioni/riunioni dell'Organo Amministrativo. Trasmette, altresì, i verbali ivi compresi i pareri e le conclusioni di tutti gli organi interni di controllo (collegi sindacali, soggetti deputati alla revisione legale dei conti, organismi di vigilanza), nonché i verbali assembleari, al fine di consentire al Socio pubblico il corretto esercizio dei propri diritti. Il Sindaco o il Collegio Sindacale della Società informano tempestivamente l'Ordine in caso rilevi eventi non prevedibili in contrasto con il principio della sana gestione finanziaria.

#### **Articolo 14**

##### **(Sindaco-Collegio Sindacale)**

14.1 Il Sindaco o il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, Amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Esercita il controllo contabile sulla Società. Il sindaco unico ed i componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

14.2 Il Sindaco Unico ed i componenti il Collegio Sindacale

devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalle norme vigenti in materia.

14.3 L'eventuale Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi, incluso il Presidente, nonché da due 2 (due) membri supplenti, in possesso dei requisiti di legge. Tutti i membri del Collegio Sindacale - sia effettivi, che supplenti - sono nominati dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia

14.4 La nomina del Collegio Sindacale è comunque effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un membro effettivo ed almeno un membro supplente, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale.

14.5 Nei confronti del Sindaco e dei componenti del Collegio Sindacale non devono sussistere le cause di ineleggibilità, decadenza, inconferibilità o incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia. L'incarico di componente del Collegio Sindacale, inoltre, non può essere conferito a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di Consiglieri dell'Ordine in carica al momento del conferimento dell'incarico.

14.6 Spetta all'Assemblea, all'atto della nomina, la determinazione del compenso di tutti i componenti del Collegio Sinda-

cale, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali vigenti in materia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o altri compensi variabili ai componenti del Collegio Sindacale oltre che trattamenti di fine mandato.

14.7 la durata dell'organo di controllo è tre esercizi sociali.

#### **Articolo 15**

##### **(Direttore Generale)**

15.1 L'Organo Amministrativo, previa autorizzazione dell'Assemblea all'istituzione della predetta figura, può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri, anche di rappresentanza, ed il compenso nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali vigenti in materia. I poteri del Direttore Generale non possono sovrapporsi alle deleghe eventualmente attribuite al Presidente in qualità di Amministratore Delegato. Il Direttore Generale riferisce periodicamente della propria attività all'Organo Amministrativo e risponde degli obiettivi assegnati.

#### **Articolo 16**

##### **(Anticorruzione, trasparenza e controlli interni)**

16.1 La Società, secondo le norme vigenti in materia, è tenuta ad adottare idonee misure di prevenzione della corruzione, nonché a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di provvedere alla predi-

sposizione dei relativi piani aziendali e alla definizione di appropriate procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione, nonché alle attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni. La Società individua inoltre, nell'ambito dei propri sistemi di controllo, il soggetto deputato ad attestare l'assolvimento dei predetti obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni.

16.2 Gli amministratori ed i sindaci della Società assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie sia nei confronti dell'ente controllante che nei confronti dei soggetti esterni, nel rispetto del principio di trasparenza, da intendersi come accessibilità totale delle informazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni e sull'utilizzo delle risorse. La Società assicura l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali. La Società, nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, garantisce il diritto di accesso di ciascun consigliere dell'Ordine a tutte le informazioni riguardanti la gestione della Società. La Società pubblica nella sezione "Società trasparente" le informazioni relative alle modalità di esercizio dell'accesso civico e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.



16.3 In applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in ordine alla responsabilità degli enti collettivi, ivi comprese le Società in tutto o in parte pubbliche, per i reati compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio dai propri dirigenti e dipendenti, ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, la Società adotta un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati e costituisce un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello. La nomina e l'operatività del suddetto organismo viene effettuata nel rispetto della normativa di riferimento.

16.4 La Società può istituire altresì un ufficio di internal auditing, a diretto riporto dell'Organo Amministrativo, dotato di adeguata autonomia e indipendenza, nonché dei poteri ispettivi e dei mezzi idonei allo svolgimento delle funzioni previste nell'apposito mandato conferitogli dall'Organo Amministrativo, anche allo scopo di supervisionare e verificare, in via continuativa e in relazione a specifiche necessità, l'adeguatezza e l'effettiva operatività del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il Responsabile dell'ufficio di internal auditing riferisce periodicamente all'Organo Amministrativo, il quale provvede ad informare il Socio Unico Ordine.

16.5 I Responsabili per la prevenzione della corruzione e per

la trasparenza, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e l'ufficio di internal auditing operano in stretto coordinamento e sinergia tra loro, allo scopo di realizzare un efficace sistema integrato di controlli interni.

16.6 La Società integra il modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo n.231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità. La Società integra, altresì, il proprio Codice etico avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

16.7 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

## **Articolo 17**

### **(Esercizi sociali e bilanci)**

17.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e, alla loro scadenza, l'Organo Amministrativo provvederà alla redazione nei modi di legge del bilancio (art. 2478 bis del Codice Civile).

17.2 Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di legge.

17.3 La Società è tenuta a trasmettere all'Ordine nei tempi richiesti il bilancio. La Società si impegna ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilan-

cio.

## **Articolo 18**

### **(Destinazione del risultato d'esercizio)**

18.1 Degli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Laddove ricorrono i presupposti si applica l'art. 2463 ultimo comma secondo cui gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea, detratta una somma corrispondente almeno ad un quinto di essi per costituire il fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto, unitamente al capitale sociale, l'ammontare di diecimila euro, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

18.2 L'Assemblea potrà, comunque, decidere di non ripartire gli utili e di accantonarli in un apposito fondo di riserva.

## **Articolo 19**

### **(Indennità e trattamenti di fine mandato dei dirigenti - Requisiti)**

19.1 La Società non può corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

19.2 Per lo svolgimento della funzione di dirigente o di direttore è previsto il possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente.

#### **Articolo 20**

##### **(Scioglimento e liquidazione)**

20.1 Qualora in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si addivenga allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e compensi a norma di legge.

#### **Articolo 21**

##### **(Disposizione di rinvio)**

21.1 Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si richiamano le norme di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, sue modifiche, integrazioni ed attuazioni nonché le altre norme applicabili in materia, con particolare riferimento a quelle in tema di Società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

#### **Articolo 22**

##### **(Disposizione di rinvio)**

22.1 Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si richiamano le norme di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, sue modifiche, integrazioni ed attuazioni nonché le altre norme applicabili in materia, con particolare riferimento a quelle in tema di Società partecipate dalle pubbliche

amministrazioni. In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, ai sensi dell'art. 6, IV comma d. lgs. 175/2016 la società predisporrà annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario in cui indicherà gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6 III comma".

F.to: Alessandro Narduzzi = Eric Robertazzi (sigillo)

Allegato "A" all'atto Rep. 19096 Racc. 14501

**STATUTO DELLA Società**

**"ACQUARIO ROMANO - Società a responsabilità limitata"**

**Articolo 1**

**Denominazione - Sede - Durata**

1.1 La Società si denomina: "ACQUARIO ROMANO - società a responsabilità limitata ovvero, in forma breve: ACQUARIO ROMANO s.r.l."

1.2 La Società opera nei confronti dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (di seguito, per brevità, Ordine) ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 secondo le modalità dell'in house providing, nel rispetto della normativa in materia di esercizio del controllo analogo.

La Società è pertanto soggetta ai poteri di indirizzo e controllo - strategico e operativo - dell'Ordine, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi.

1.3 I rapporti tra la Società e Ordine sono regolati dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, dal presente statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con delibera del Consiglio dell'Ordine, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house.

1.4 L'Ordine esercita il controllo analogo sulla Società me-

diante:

- l'esercizio dei poteri di programmazione e l'emanazione di indirizzi sulla direzione strategica e sulla gestione della Società;
- la nomina e la revoca degli Organi societari;
- il potere di direttiva, di indirizzo ed eventualmente di veto sulla definizione dell'organigramma e sulle sue modifiche;
- il possesso della totalità del capitale ed il divieto assoluto di cessione delle quote ad altri soggetti privati;
- la verifica ed il monitoraggio delle prestazioni rese e delle modalità di realizzazione dei servizi affidati;
- l'esame e la valutazione delle relazioni e dei documenti afferenti la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

1.5 Le modalità di verifica e monitoraggio delle prestazioni oggetto degli affidamenti sono disciplinate dal/i contratto/i di servizio.

1.6 Gli affidamenti devono indicare, espressamente:

- l'oggetto dell'affidamento, l'articolazione e le modalità di esecuzione dei servizi o delle attività che saranno effettuate;
- la durata dell'affidamento e dei tempi di esecuzione dei servizi e/o fasi di attività;
- la preventiva e dettagliata quantificazione complessiva dei costi, riferita alle risorse umane e strumentali impiegate.

## **Articolo 2**

### **(Sede e durata)**

2.1 La Società ha sede legale in Roma.

2.2 L'Organo di Amministrazione della Società può istituire sedi secondarie e uffici, previa autorizzazione del Socio Ordine.

2.3 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

## **Articolo 3**

### **(Oggetto sociale)**

3.1 La Società è stata costituita nel rispetto della convenzione di concessione tra il Roma Capitale e l'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, sottoscritta in data 23.07.2003 (relativa alla delibera comunale del 12.06.2003) e in attuazione della delibera del Consiglio dell'Ordine del 05.08.2003. La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività:

la gestione anche commerciale del complesso immobiliare denominato "Acquario Romano", sito in Roma, Piazza Manfredo Fanti n. 47, da destinare a "Casa dell'Architettura", all'organizzazione ed all'attuazione di attività culturali e di servizio; la attività commerciale sarà destinata al sostegno ed al reperimento delle risorse necessarie alla gestione del suddetto complesso immobiliare.



In tale complesso ha ed avrà sede l'Ordine.

La gestione del detto complesso riserverà adeguati spazi per la conoscenza, la documentazione e la divulgazione dell'Architettura, fornendo anche idonee strutture di accoglienza e ristoro quali librerie, biblioteche, anche multimediali, ed ogni altra struttura temporanea e/o permanente avente dette finalità.

La Società opera altresì nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale degli Architetti iscritti all'Ordine di Roma e Provincia e di altre città, degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri e di altri Ordini e categorie professionali tecniche, organizzando, gestendo e monitorando corsi di formazione e aggiornamento, seminari, workshop, master, progetti formativi e analoghi nell'ambito del contratto di servizio con l'Ordine.

3.2 La Società è tenuta a richiedere, ai sensi dell'articolo 7.4, la preventiva autorizzazione dell'Ordine per il compimento di tutti gli atti e per l'attuazione di tutte le decisioni che esulano dall'attività di ordinaria amministrazione e gestione e che, al tempo stesso, comportano riflessi sul bilancio della Società.

3.3 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidateli dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia; la produzione ulteriore, ri-

spetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

#### **Articolo 4**

##### **(Capitale sociale)**

4.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

4.2 La Società deve essere a capitale esclusivamente pubblico, interamente detenuto dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia. La partecipazione esclusiva dell'Ordine deve essere mantenuta anche in caso di aumento del capitale sociale.

4.3 Le quote non possono essere cedute, né costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi.

4.4 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea, previa autorizzazione espressa dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

#### **Articolo 5**

##### **(Organi sociali)**

5.1 Gli Organi della Società sono:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore Unico o, se consentito dalla disciplina

vigente, il Consiglio di Amministrazione da tre o cinque membri;

- l'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale).

Il sindaco unico ed i componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

La Società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

## **Articolo 6**

### **(Assemblea)**

6.1 L'Assemblea è costituita dal Socio Unico Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia e si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Ad essa spettano i poteri previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Statuto.

6.2 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dal socio unico, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Roma, mediante posta elettronica certificata o comunque con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al Socio Unico Ordine ai componenti del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale e deve contene-

re l'elenco delle materie da trattare, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

L'anzidetto avviso potrà fissare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che tuttavia non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

6.3 In mancanza delle formalità anzidette, l'Assemblea s'intenderà validamente costituita ove sia presente il Socio Unico Ordine e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

6.4 Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea ai componenti l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale non presenti all'adunanza.

6.5 L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in luoghi diversi, correttamente collegati in audio-conferenza e/o in video-conferenza. In particolare, è necessario che il segretario dell'adunanza possa percepire correttamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e partecipare alla votazione. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il segretario ver-

balizzante.

6.6 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ed, in caso di assenza, da altro soggetto designato a maggioranza dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea e regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario da cui è assistito, tranne il caso in cui il verbale non sia ovvero debba essere redatto ai sensi di legge da un Notaio.

6.7 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro i termini di legge.

## **Articolo 7**

### **(Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)**

7.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del rappresentante del Socio Unico Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia.

7.2 L'Assemblea delibera con il voto favorevole del rappresentante del Socio Unico Ordine.

7.3 L'Ordine è rappresentato nell'Assemblea dal Presidente del Consiglio o, su delega formale di quest'ultimo, da un componente del Consiglio stesso. I diritti del Socio in Assemblea sono esercitati previa adozione di apposita delibera del Consiglio dell'Ordine.

7.4 Ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, l'Organo Amministrativo è tenuto a chiedere l'autorizzazione dell'Ordine, in sede di assemblea, per l'attuazione delle principali decisioni a valenza strategica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- approvazione del piano industriale annuale o pluriennale contenente:

- il Budget annuale e le relative schede;
- lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico di previsione;
- il Piano Finanziario;
- il Programma degli Investimenti triennali e degli Acquisti di beni e servizi annuale, con l'indicazione delle procedure di acquisto da realizzare;
- il Piano Annuale e Triennale del Fabbisogno di Personale;

- acquisti ed alienazioni di immobili, impianti, valori mobiliari, azioni e partecipazioni in organismi in qualsiasi forma costituiti, rami d'azienda ed affitti di rami d'azienda;

- la stipulazione di contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie ed importo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contrazione di mutui, consolidamenti di debiti, l'emissione di strumenti finanziari ed altre operazioni di finanza straordinaria, scoperto di conto corrente, cartolarizzazione e leasing, nonché di operazioni qualificabili come inde-

bitamento ai sensi della disciplina normativa comunitaria e nazionale);

- istituzione/revoca della figura del Direttore Generale.

## **Articolo 8**

### **(Organo di Amministrazione)**

8.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico ed, ove consentito dalla disciplina vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, incluso il Presidente; i componenti l'Organo Amministrativo sono nominati dall'Ordine. è esclusa la carica di vicepresidente".

I componenti l'organo amministrativo nominati possono essere revocati soltanto dall'Ordine. La nomina o la revoca sono efficaci dalla data di ricevimento da parte della società dell'atto di nomina o di revoca.

8.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, le nomine saranno, comunque, effettuate secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri dell'Organo Amministrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

8.3 Nei confronti dei componenti l'Organo Amministrativo non devono sussistere le cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché ogni altra causa di inconfiribilità o incompatibilità prevista dalle norme vigenti in materia.

8.4 L'incarico di componente dell'Organo Amministrativo non può essere conferito a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di Consiglieri dell'Ordine in carica al momento del conferimento dell'incarico.

8.5 L'Organo Amministrativo adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente, individuando preventivamente idonee soluzioni operative.

8.6 Spetta all'Assemblea la determinazione del compenso dei componenti l'Organo Amministrativo, ivi compreso - ove necessario - quello spettante al Presidente e/o ad un amministratore cui sono attribuite deleghe, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali vigenti in materia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è, altresì, fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti l'Organo Amministrativo e ai componenti degli organi sociali. Gli Amministratori della Società non possono comunque essere dipendenti dell'Amministrazione controllante.

8.7 L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi sociali.

8.8 Se cessa dalla carica la maggioranza dei suoi componenti,



l'intero Organo Amministrativo decade ed il sindaco o il collegio sindacale deve convocare, con urgenza, l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

## **Articolo 9**

### **(Poteri e compiti dell'Organo di Amministrazione)**

9.1 L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della Società, secondo quanto stabilito nel presente Statuto e nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dall'Ordine, fermo restando che la mancata o inesatta esecuzione delle suddette indicazioni potrà configurare giusta causa per la revoca dell'Organo stesso.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ai sensi della normativa vigente, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui non attribuisca deleghe gestionali ad un Amministratore può delegare parte delle proprie attribuzioni al Direttore Generale, ove nominato, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e/o a Dirigenti della Società.

## **Articolo 10**

### **(Presidente del Consiglio di Amministrazione)**

10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrin-

tende all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali e controlla la regolarità della gestione della Società, riferendone al Consiglio stesso.

10.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel successivo art. 11 del presente Statuto.

10.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e nei confronti dei terzi.

10.4 Il Presidente, in caso di impedimento temporaneo, è sostituito da un altro componente del Consiglio di Amministrazione dallo stesso espressamente delegato ovvero, in mancanza, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età; al sostituto non è attribuita la qualifica di Vice Presidente né spettano compensi aggiuntivi.

#### **Articolo 11**

##### **(Convocazione e deliberazioni/determinazioni dell'Organo Amministrativo)**

11.1 Le determinazioni dell'Amministratore Unico sono assunte nel corso di una riunione a cui sono invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale mediante posta elettronica certificata o comunque con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in casi di comprovata urgenza, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di quello

fissato per la riunione.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nel relativo avviso, purché in Roma, mediante posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata o comunque con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

11.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, nonché il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in casi di comprovata urgenza, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

11.5 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi con interventi dislocati in luoghi diversi, correttamente collegati in audio-conferenza e/o in video-conferenza. In tal caso, è necessario che il segretario della riunione possa percepire correttamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in

tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e partecipare alla votazione.

Verificatisi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante.

11.6 In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, fermo restando che in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.7 Spetta al Presidente constatare la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione e regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario.

## **Articolo 12**

### **(Piano Operativo Annuale, Convenzioni e Progetti speciali)**

12.1 La Società opera in attuazione di un contratto quadro della durata della consiliatura e del Piano Operativo Annuale (POA) predisposti e approvati dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia

12.2 Sulla base del POA è predisposto il Contratto di servizio che definisce e disciplina i rapporti tra l'Ordine e la Società per la realizzazione dei progetti richiesti dall'Ordine, ferma restando la possibilità di disciplinare con specifici accordi le condizioni e le modalità di esecuzione dei progetti speciali.

12.3 La società opera nel rispetto della normativa vigente in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dall'Ordine anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house.

12.4 L'Ordine esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo, analogamente a quelle che esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società nella gestione dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento degli obiettivi strategici ed alla realizzazione dei piani operativi.

12.5 Laddove il Piano Operativo Annuale non venisse approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, la Società opererà in continuità di servizio ed è autorizzata a sostenere le spese per la copertura dei costi delle attività elencate nel budget nei limiti degli importi disponibili sui capitoli di spesa dell'Ordine e, comunque, nella misura massima della frazione di 1/12 (un dodicesimo) per mese fino all'approvazione del Piano.

### **Articolo 13**

#### **Prerogative dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia**

13.1 L'Ordine ha il diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie e informazioni di ogni genere sulla gestione e amministrazione della Società.

13.2 L'Organo Amministrativo riferisce quadrimestralmente al Consiglio dell'Ordine sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, evidenziando:

- a) lo stato patrimoniale attivo e passivo della Società;
- b) i costi ed i ricavi maturati nel periodo;
- c) il dettaglio dei rapporti finanziari di credito/debito tra l'Ordine e la Società controllata;
- d) gli approvvigionamenti ed i lavori affidati a terzi;
- e) ogni altra informazione utile che incide sugli equilibri economico finanziari della Società, compresa l'assunzione di personale su cui necessita di preventiva autorizzazione da parte del socio unico (nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art.35, co. III, d.lgs. 165/2001)

13.3 La Società informa tempestivamente l'Ordine ove venga a conoscenza di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente, anche solo potenziali.

13.4 L'Ordine verifica la rispondenza dell'azione sociale alle direttive impartite.

13.5 La Società trasmette tempestivamente all'Ordine le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, ove nominato e, con regolare cadenza, i verbali delle determinazioni/riunioni dell'Organo Amministrativo. Trasmette, altresì, i verbali ivi compresi i pareri e le conclusioni di tutti gli organi interni

di controllo (collegi sindacali, soggetti deputati alla revisione legale dei conti, organismi di vigilanza), nonché i verbali assembleari, al fine di consentire al Socio pubblico il corretto esercizio dei propri diritti. Il Sindaco o il Collegio Sindacale della Società informano tempestivamente l'Ordine in caso rilevi eventi non prevedibili in contrasto con il principio della sana gestione finanziaria.

#### **Articolo 14**

##### **(Sindaco-Collegio Sindacale)**

14.1 Il Sindaco o il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, Amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Esercita il controllo contabile sulla Società. Il sindaco unico ed i componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

14.2 Il Sindaco Unico ed i componenti il Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalle norme vigenti in materia.

14.3 L'eventuale Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi, incluso il Presidente, nonché da due 2 (due) membri supplenti, in possesso dei requisiti di legge. Tutti i membri del Collegio Sindacale - sia effettivi, che supplenti -

sono nominati dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia

14.4 La nomina del Collegio Sindacale è comunque effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un membro effettivo ed almeno un membro supplente, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale.

14.5 Nei confronti del Sindaco e dei componenti del Collegio Sindacale non devono sussistere le cause di ineleggibilità, decadenza, inconfiribilità o incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia. L'incarico di componente del Collegio Sindacale, inoltre, non può essere conferito a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di Consiglieri dell'Ordine in carica al momento del conferimento dell'incarico.

14.6 Spetta all'Assemblea, all'atto della nomina, la determinazione del compenso di tutti i componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali vigenti in materia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o altri compensi variabili ai componenti del Collegio Sindacale oltre che trattamenti di fine mandato.

14.7 la durata dell'organo di controllo è tre esercizi socia-



li.

## **Articolo 15**

### **(Direttore Generale)**

15.1 L'Organo Amministrativo, previa autorizzazione dell'Assemblea all'istituzione della predetta figura, può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri, anche di rappresentanza, ed il compenso nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali vigenti in materia. I poteri del Direttore Generale non possono sovrapporsi alle deleghe eventualmente attribuite al Presidente in qualità di Amministratore Delegato. Il Direttore Generale riferisce periodicamente della propria attività all'Organo Amministrativo e risponde degli obiettivi assegnati.

## **Articolo 16**

### **(Anticorruzione, trasparenza e controlli interni)**

16.1 La Società, secondo le norme vigenti in materia, è tenuta ad adottare idonee misure di prevenzione della corruzione, nonché a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di provvedere alla predisposizione dei relativi piani aziendali e alla definizione di appropriate procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione, nonché alle attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni. La Società individua inol-

tre, nell'ambito dei propri sistemi di controllo, il soggetto deputato ad attestare l'assolvimento dei predetti obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni.

16.2 Gli amministratori ed i sindaci della Società assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie sia nei confronti dell'ente controllante che nei confronti dei soggetti esterni, nel rispetto del principio di trasparenza, da intendersi come accessibilità totale delle informazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni e sull'utilizzo delle risorse. La Società assicura l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali. La Società, nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, garantisce il diritto di accesso di ciascun consigliere dell'Ordine a tutte le informazioni riguardanti la gestione della Società. La Società pubblica nella sezione "Società trasparente" le informazioni relative alle modalità di esercizio dell'accesso civico e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

16.3 In applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in ordine alla responsabilità degli enti collettivi, ivi comprese le Società in tutto o in parte pubbliche, per i reati compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio dai propri dirigenti e dipendenti, ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, la Società adotta un modello di organizzazione

e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati e costituisce un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello. La nomina e l'operatività del suddetto organismo viene effettuata nel rispetto della normativa di riferimento.

16.4 La Società può istituire altresì un ufficio di internal auditing, a diretto riporto dell'Organo Amministrativo, dotato di adeguata autonomia e indipendenza, nonché dei poteri ispettivi e dei mezzi idonei allo svolgimento delle funzioni previste nell'apposito mandato conferitogli dall'Organo Amministrativo, anche allo scopo di supervisionare e verificare, in via continuativa e in relazione a specifiche necessità, l'adeguatezza e l'effettiva operatività del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il Responsabile dell'ufficio di internal auditing riferisce periodicamente all'Organo Amministrativo, il quale provvede ad informare il Socio Unico Ordine.

16.5 I Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e l'ufficio di internal auditing operano in stretto coordinamento e sinergia tra loro, allo scopo di realizzare un efficace sistema integrato di controlli interni.

16.6 La Società integra il modello di organizzazione e ge-

stione di cui al decreto legislativo n.231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità. La Società integra, altresì, il proprio Codice etico avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

16.7 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

#### **Articolo 17**

##### **(Esercizi sociali e bilanci)**

17.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e, alla loro scadenza, l'Organo Amministrativo provvederà alla redazione nei modi di legge del bilancio (art. 2478 bis del Codice Civile).

17.2 Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di legge.

17.3 La Società è tenuta a trasmettere all'Ordine nei tempi richiesti il bilancio. La Società si impegna ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

#### **Articolo 18**

##### **(Destinazione del risultato d'esercizio)**

18.1 Degli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il

quinto del capitale sociale.

Laddove ricorrono i presupposti si applica l'art. 2463 ultimo comma secondo cui gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea, detratta una somma corrispondente almeno ad un quinto di essi per costituire il fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto, unitamente al capitale sociale, l'ammontare di diecimila euro, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

18.2 L'Assemblea potrà, comunque, decidere di non ripartire gli utili e di accantonarli in un apposito fondo di riserva.

#### **Articolo 19**

##### **(Indennità e trattamenti di fine mandato dei dirigenti - Requisiti)**

19.1 La Società non può corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

19.2 Per lo svolgimento della funzione di dirigente o di direttore è previsto il possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente.

#### **Articolo 20**

##### **(Scioglimento e liquidazione)**

20.1 Qualora in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si addivenga allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e compensi a norma di legge.

#### **Articolo 21**

##### **(Disposizione di rinvio)**

21.1 Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si richiamano le norme di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, sue modifiche, integrazioni ed attuazioni nonché le altre norme applicabili in materia, con particolare riferimento a quelle in tema di Società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

#### **Articolo 22**

##### **(Disposizione di rinvio)**

22.1 Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si richiamano le norme di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, sue modifiche, integrazioni ed attuazioni nonché le altre norme applicabili in materia, con particolare riferimento a quelle in tema di Società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, ai sensi dell'art. 6, IV comma d. lgs. 175/2016 la società predisporrà annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario in cui indicherà gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6 III comma".

F.to: Alessandro Narduzzi = Eric Robertazzi (sigillo)

E' copia su supporto informatico conforme all'originale su  
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 235 del  
30/12/2010, munito della prescritta firma digitale.

Tivoli, li 4 dicembre 2019